

COMUNE DI MISTERBIANCO

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI**

L'anno _____ il giorno _____ del
mese _____ di _____ in

tra

Il Comune di Misterbianco (C.F. 80006270872) rappresentato nella persona del
Responsabile del Settore _____,

nato a _____ il _____,

C.F. _____, domiciliato per la carica presso il
Comune di Misterbianco, Via Sant'Antonio Abate n. 3, Misterbianco (CT), che d'ora in
poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione"

e

• l'ing./arch. _____,

nat_ a _____ il _____,

C.F. _____, libero professionista iscritt_

all'albo _____ dell'Ordine

_____ della provincia di

_____ al n. _____, settore _____,

sezione _____, con studio in _____, via/piazza

		con
	recapito telefonico _____,	
	con indirizzo e-mail _____,	
	con indirizzo PEC _____,	
	in seguito indicato semplicemente “il Professionista”,	
	(ovvero)	
	• <u> 1 </u> sig. _____,	
	nat. a _____ il _____,	
	residente in _____,	
	via/piazza _____,	
	quale Legale rappresentante della (<i>Società d'ingegneria/Associazione/ecc.</i>)	
	_____,	
	con sede in _____,	
	via/piazza _____,	
	con _____ recapito _____ telefonico _____,	
	_____ , con indirizzo e-mail _____,	
	_____ , con indirizzo PEC _____,	
	_____ , in seguito indicato	
	semplicemente “il Professionista”.	
	Premesso	
	• che con Determina n. _____ del _____ del Responsabile	
	della _____ P.O. _____ del _____ Settore	
	_____ è stato	
	preso atto del verbale del _____ , pubblicato in data _____,	
	relativo alla indagine di mercato per la selezione di un operatore economico cui	
	Pag. 2	

affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato ed integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, il servizio di progettazione definitiva e redazione dello studio geologico dell'intervento di

- che detta progettazione si avvarrà di quanto previsto dallo specifico Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui è già dotata l'Amministrazione;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alla osservanza delle norme della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo del presente disciplinare chiamato "codice") del Decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti vigenti (nel prosieguo del presente disciplinare chiamato "Regolamento"), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii., nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei progetti di opere

pubbliche di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Art. 2

Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto definitivo, completo di ogni allegato, compreso studio geologico, in n. 4 copie (o di più se necessarie per l'ottenimento di visto di altri Enti) e relativo supporto informatico contenente i file dei grafici in formato DWG e PDF e gli elaborati tecnico-amministrativi in formato DOC/DOCX e PDF, entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenzione o dalla data in cui sono forniti al Professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, indagini, ecc., nonché autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'onorario di cui al successivo articolo 6 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. L'importo complessivo della penale non potrà in ogni caso superare il 10% dell'onorario pattuito. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Professionista.

Art. 3

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.103, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, il Professionista ha costituito la cauzione definitiva sino alla concorrenza di € _____ mediante polizza fideiussoria/bancaria _____.

L'importo della garanzia è determinato in applicazione del comma 7 dell'articolo 93 del Decreto legislativo 50/2016. La relativa documentazione è stata verificata dal Responsabile del Procedimento ed è depositata agli atti della procedura.

La durata e l'efficacia della garanzia sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dallo stesso art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, la garanzia è prestata dalla capogruppo mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti salva la responsabilità solidale tra i soggetti raggruppati.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la verifica e approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto definitivo, al Professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera.

Il Professionista è tenuto a dare la propria collaborazione all'Amministrazione per tutte le incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del Professionista.

Art. 4

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, vigente alla data di presentazione del progetto.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Regolamento.

Art. 5

Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 1 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente è stabilito un corrispettivo per onorari e spese per la redazione del progetto definitivo e per la redazione dello studio geologico pari ad € _____ (euro _____ / _____),
omnicomprensivo di spese, oltre IVA ed oneri previdenziali come previsti per legge, al netto del ribasso d'asta del _____ % offerto in sede di partecipazione alla

procedura di selezione.

Art. 6

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 7

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del Professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art. 8

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 5, null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione.

Art. 9

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto, di cui alla presente convenzione, saranno corrisposte al Professionista dopo l'approvazione in linea tecnica, previa emissione della relativa fattura che sarà pagata dall'Amministrazione entro trenta giorni.

Art. 10

L'Amministrazione, di concerto con il Professionista, potrà fornire allo stesso tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del Professionista, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto.

Nel caso in cui le parti si avvalgono di tale facoltà, sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione del 15%.

Art. 11

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art. 12

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Catania.

Art. 13

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere al Professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 14

Ai fini della presente convenzione il Professionista elegge domicilio in _____.

Il Professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 15

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Misterbianco, lì _____

Il Professionista incaricato

Il Responsabile del Settore